

DECISIONE (UE) 2015/2202 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 novembre 2015

che modifica la decisione BCE/2010/23 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2015/37)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione BCE/2010/23 ⁽¹⁾ istituisce un meccanismo per la redistribuzione e l'allocazione del reddito monetario derivante da operazioni di politica monetaria.
- (2) La decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) ⁽²⁾ prevede l'istituzione di un programma di acquisto di attività del settore pubblico (PSPP) per finalità di politica monetaria.
- (3) Come nel caso degli acquisti ai sensi della decisione BCE/2009/16 ⁽³⁾ e della decisione BCE/2011/17 ⁽⁴⁾, si deve ritenere che i titoli di Stato e le obbligazioni emesse da agenzie acquistati ai sensi della decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) producano reddito al tasso di riferimento definito nella decisione BCE/2010/23.
- (4) Il reddito derivante dal prestito di strumenti di debito negoziabili ai sensi di tutti i programmi di acquisto di titoli connessi alla politica monetaria non deve essere considerato reddito monetario, poiché in generale tali operazioni non sono registrate nei libri contabili delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, «le BCN»).
- (5) Il reddito netto derivante da accordi di swap dell'Eurosistema con banche centrali non appartenenti all'Eurosistema deve essere ripartito tra le BCN come reddito monetario.
- (6) La composizione dell'aggregato del passivo e degli attivi accantonabili stabilita negli allegati I e II della decisione BCE/2010/23 deve pertanto essere adattata.
- (7) È opportuno modificare di conseguenza la Decisione BCE/2010/23,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifiche**

La decisione BCE/2010/23 è modificata come segue:

- 1) l'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. L'importo del reddito monetario di ciascuna BCN è determinato calcolando il reddito effettivo che deriva dagli attivi accantonabili registrati nei rispettivi libri contabili. In via di eccezione:

- a) l'oro è considerato non produttivo di reddito;
- b) si considerano produttivi di reddito monetario al tasso di interesse di riferimento:
 - i) i titoli detenuti per finalità di politica monetaria ai sensi della decisione BCE/2009/16 ^(*);
 - ii) i titoli detenuti per finalità di politica monetaria ai sensi della decisione BCE/2011/17 ^(**);

⁽¹⁾ Decisione BCE/2010/23, del 25 novembre 2010, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 17).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).

⁽³⁾ Decisione BCE/2009/16, del 2 luglio 2009, sull'attuazione di un programma per l'acquisto di obbligazioni garantite (GU L 175 del 4.7.2009, pag. 18).

⁽⁴⁾ Decisione BCE/2011/17, del 3 novembre 2011, sull'attuazione di un secondo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite (GU L 297 del 16.11.2011, pag. 70).

